

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI

Giugno 2015

Approfondimento su: Per gli enti no profit nota di debito cartacea verso la P.A.

Lun.15

Iva

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Fattura cumulativa

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

Mar. 16

Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento al Concessionario della riscossione, in Banca o all'Ufficio Postale, delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo del contributo ex 10%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese scorso a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Lettera d'intento Comunicazione

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

Imposta sugli intrattenimenti - versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

Mar. 30

Imposta di registro contratti di locazione

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità.

Mar. 30

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Notiziario Fitel

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Modello Emens

Scade oggi il termine per la trasmissione agli enti previdenziali, direttamente o mediante gli intermediari abilitati, dei dati retributivi relativi al mese precedente.

PER GLI ENTI NO PROFIT NOTA DI DEBITO CARTACEA VERSO LA P.A.

Gli enti no profit, secondo il MEF, non essendo titolari di partita IVA, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'obbligo di fatturazione elettronica.

Gli enti no profit che forniscono prestazioni alla Pubblica Amministrazione potranno continuare a certificare le somme percepite in base a convenzioni con la P.A. emettendo note di debito in forma cartacea, senza l'obbligo di ricorrere alla fatturazione elettronica. Lo ha precisato il 12 marzo 2015, il Ministero dell'Economia e delle finanze, in risposta all'interrogazione n. 5-05002 posta in Commissione Finanze della Camera.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 1 commi 209-214 della L. 24 dicembre 2007 n. 244, al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, introduce l'obbligo di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione esclusivamente in forma elettronica delle fatture emesse nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, nonché con le amministrazioni autonome (da ultimo, individuate con circ. Min. Economia e finanze 9 marzo 2015 n. 1/DF), anche sotto forma di , conto, parcella e simili.

In attuazione della richiamata disposizione, il DM 3 aprile 2013 n. 55 ha stabilito distinte fasi di decorrenza dell'obbligo; in particolare, dal 6 giugno 2014 devono essere trasmesse in formato elettroniche le fatture nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale (comprese le unità periferiche), mentre dal prossimo 31 marzo 2015 l'obbligo sarà esteso alle altre Amministrazioni centrali, diverse dalla precedenti, nonché alle amministrazioni locali (compresi gli Ordini professionali).

A decorrere da tali date, le Pubbliche Amministrazioni non possono più accettare fatture trasmesse in formato cartaceo e, trascorsi tre mesi, non potranno procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico (art. 6 comma 6 del DM 55/2013); ciò, fatto salvo il periodo di transizione di tre mesi, a partire dalla decorrenza dell'obbligo, durante il quale i soggetti destinatari possono accettare e pagare le fatture emesse in formato cartaceo prima dell'entrata in vigore della disciplina (circ. Min. Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2014 n. 1).

Secondo quanto sottolineato nel testo dell'interrogazione, l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica rischia di danneggiare le associazioni no profit, le ONLUS e le fondazioni che non svolgono attività commerciale e, in quanto soggetti non titolari di partita IVA, non emettono fattura.

Tali soggetti, infatti, emettono nei confronti della P.A. (Comuni, ASL, ordini professionali, scuole, e altro) note spese che sono “bloccate” dal sistema di interscambio (SDI), demandato a veicolare le fatture verso la P.A., in quanto documentazione non assimilabile alla fattura, non avendone i contenuti. A tale riguardo, il MEF precisa che l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica verso la P.A. costituisce una diversa modalità di emissione della fattura e non incide sui presupposti per l’emissione della stessa, come previsti dagli artt. 1-6 del DPR 633/72.

In altri termini, i soggetti che prima del 6 giugno 2014 non erano tenuti ad emettere fattura verso la P.A. in quanto non obbligati dalla normativa vigente, continuano, anche successivamente a tale data, a non rientrare nell’ambito di applicazione dell’obbligo.

Gli stessi potranno, pertanto, continuare a certificare le somme percepite sulla base di convenzioni stipulate con la Pubblica Amministrazione, emettendo note di debito in forma cartacea.